

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Chiavari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della concessione demaniale marittima assentita dall'allora Amministrazione della Marina Mercantile con atto in data 16/5/1973, Reg. n. 1675 - approvato con D.M. 28/6/1973 e registrato alla Corte dei Conti il 23/9/1973 - allo scopo di completare le infrastrutture del costruendo Porto di IV[^] classe e di gestirlo quale Porto Turistico di categoria II[^], classe IV[^].
2. Il Regolamento in parola potrà, in ogni momento, essere aggiornato con le ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie, in relazione al miglior esercizio della concessione.
3. Il Comune di Chiavari, titolare della concessione demaniale marittima di cui al precedente comma 1, sarà indicato come "*Comune*" nel presente Regolamento, mentre con la denominazione "*Utente*" verrà identificata la persona fisica o giuridica assegnataria di ormeggio o di altra utenza portuale.

Art. 2 - Società di gestione

1. Il Comune esercita la concessione a mezzo di una Società di capitali (in prosieguo denominata "*Società*") dallo stesso integralmente partecipata; detta Società gestirà il Porto Turistico in virtù di apposito contratto di servizio.
2. Al fine dell'espletamento di tutti i servizi necessari (servizi di banchina, pulizia specchio acqueo, vigilanza, servizi antincendio, erogazione acqua potabile, energia elettrica, riscossione delle diverse tariffe, ecc.) e di tutti gli occorrenti incombenzi amministrativi, funzionerà presso la Società una "*Direzione del Porto*" con il compito di espletare il coordinamento ed il controllo del buon funzionamento di tutto quanto è di competenza della Società.
3. La Direzione del Porto è affidata ad un "*Direttore*" al quale sono attribuiti tutti i poteri necessari al migliore espletamento dei servizi e dell'amministrazione del Porto.
4. Restano salve le competenze attribuite al Comune dal presente Regolamento.

Art. 3 - Suddivisione del Porto Turistico in zone ed aree portuali

1. Il Porto Turistico si suddivide nelle seguenti zone, meglio specificate nella planimetria allegata, identificate con le lettere A, B, C, D, E, F, AE, T e così descritte:
 - ZONA "A": aree coperte sottostanti la piastra a tergo della banchina nord, destinate ad attività commerciali ed artigianali;
 - ZONA "B" : molo di levante, molo di ponente e parte della banchina nord a levante della rotatoria veicolare;
 - ZONA "C": parte della banchina nord a ponente della rotatoria veicolare;
 - ZONA "D": scalo di alaggio;
 - ZONA "E": zona ubicata all'intersezione tra il molo di levante e la banchina nord;
 - ZONA "F": zona soprastante il livello del Porto e sita sulla porzione a ponente di P.zza dell'Umanità;

- ZONA "AE" - ATTERRAGGIO ELICOTTERO: zona posta all'estremità del molo di ponente;
 - ZONA "T": diga foranea e relativa banchina.
2. A fini operativi, alcune delle sopracitate zone sono ricomprese nelle seguenti aree:
- area lavori di manutenzione;
 - area turistica;
 - area atterraggio elicottero;
 - area pontili ed ormeggi;
 - area diga foranea.

AREA LAVORI DI MANUTENZIONE

L'area in questione è costituita dalle zone "B" - "D" - "E" - "F" di seguito specificate:

- ZONA LAVORI "B": i parcheggi categoria "B" della banchina nord a levante della rotatoria veicolare, ovvero ad iniziare dal sesto parcheggio compreso in poi, possono essere destinati anche a lavori di manutenzione per piccoli natanti di breve durata da parte degli artigiani assegnatari dei retrostanti box, che costituiscono le aree coperte;
- ZONA LAVORI "D": lo scalo di alaggio può essere destinato anche a lavori di manutenzione, per il tempo strettamente necessario, previo parere della Direzione del Porto ed autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- ZONA LAVORI "E" : comprende la vasca di lavaggio delle imbarcazioni, un'area di ml. 15x39 destinata a lavori di manutenzione di breve durata;
- ZONA LAVORI "F" : è destinata a lavori di manutenzione anche di lunga durata.

AREA TURISTICA

Concerne la zona "A", sede di attività commerciali e artigianali, e le zone "B" e "C", destinate a parcheggio auto o imbarcazioni; nella banchina nord, nella zona parcheggi "C", è prevista la possibilità di installare gazebo, verande, ecc., previa autorizzazione del Comune.

AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERO

E' destinata all'atterraggio e al decollo degli elicotteri, solo ed esclusivamente per motivi di emergenza previa autorizzazione della Direzione, la quale provvederà ad avvisare prontamente la locale Autorità Marittima.

AREA PONTILI ED ORMEGGI

Concerne la zona destinata all'ormeggio delle unità da diporto (Vds. Art. 4).

AREA DIGA FORANEA

La diga foranea è destinata alle emergenze, all'attracco delle imbarcazioni dei pescatori e al libero transito.

Gli utenti dei natanti in transito godono di tutti i servizi organizzati e conseguentemente sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, in quanto applicabili ed al pagamento della tariffa.

3. La Società, previo assenso del Comune, potrà modificare sotto ogni profilo la suddivisione delle Aree e delle Zone, anche sopprimendole o introducendone di nuove.

Art. 4 - Ormeggi

1. La banchina ed i pontili del Porto Turistico consentono l'ormeggio di n. 475 unità da diporto ripartite nelle categorie come indicato nel seguente prospetto:

CAT	N. POSTI	DIM. MAX NATANTE (mt)	DIM. SPECCHIO ACQUEO (mt)
A	118	6,00 X 2,10	8,00 X 2,55
B	145	8,25 X 3,05	10,00 X 3,35
C/10	3	10,00 X 3,05	14,50 X 3,35
C	169	12,00 X 4,10	14,50 X 4,70
D	26	18,00 X 5,10	22,00 X 5,70
E	4	25,00 X 5,50	30,00 X 6,60
TP	10	4,50 X 2,10	
TOT	475		

2. Il Piano degli ormeggi è quello risultante dalla planimetria allegata al presente Regolamento. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dal Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure ai fini della sicurezza portuale e della navigazione.

3. Gli ormeggi ("post-barca") suddetti sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione, a "lungo termine" ed a "breve termine", secondo quanto disciplinato da apposita "Regolamentazione per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto Turistico di Chiavari", approvata dalla Società, previo parere favorevole del Comune.

3. Con la stessa Regolamentazione è disciplinata la cessione *temporanea* degli ormeggi.

Art. 5 - Servizi portuali agli utenti

1. Servizi di base (obbligatori, compresi nella tariffa e negli oneri di gestione):

- pulizia dello specchio acqueo portuale;
- pulizia dei pontili e delle banchine;

- servizio antincendio ed antinquinamento;
- assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti;
- manutenzione ordinaria degli impianti ed arredi portuali;
- pubblica illuminazione del porto;
- segnalamenti marittimi;
- predisposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti e per i rifiuti speciali;
- sorveglianza;
- fornitura energia elettrica e acqua potabile;
- assistenza radiotelefonica;

2. Servizi sussidiari (facoltativi e a pagamento):

- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale per gli utenti;
- servizio wi-fi;
- scarico acque reflue e di sentina.

Art. 6 - Occupazione delle aree coperte e scoperte sulla terraferma

1. Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree coperte e scoperte - ivi compresi i locali e gli esercizi commerciali e relativi dehors - sulla terraferma devono essere corrisposti gli importi delle relative tariffe.

2. Le occupazioni vengono autorizzate dal Comune per quanto concerne i locali e gli esercizi commerciali e relativi dehors e dalla Società per le restanti aree.

Art. 7 - Mezzi di sollevamento, alaggi e messa a mare delle imbarcazioni

1. L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare dei natanti, sono soggetti a tariffe approvate dal Comune, i cui importi devono essere versati direttamente agli aventi diritto.

2. E' vietato l'ingresso nel Porto di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente ammessi dalla Società.

3. E' vietata, altresì, nell'ambito portuale, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti a carattere abituale, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto, nelle zone allo scopo destinate.

4. L'utilizzo estemporaneo dello scivolo per varo e/o alaggio, da parte di soggetti esterni non utenti, è assentito dalla Direzione del Porto verso il corrispettivo di apposita tariffa.

5. Le operazioni di varo ed alaggio devono avvenire nel rispetto dell'apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo.

Art. 8 - Brevi assenze dall'ormeggio.

1. L'Utente che prevede di lasciare l'ormeggio per qualsiasi motivo, per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione del Porto.

2. Analoga comunicazione l'Utente è tenuto a dare in caso di previsto rientro oltre le ore 21.

3. La Direzione del Porto dovrà predisporre idoneo strumento che consenta all'utente una comunicazione agevole.

Art. 9 - Norme di sicurezza.

1. Tutte le unità che approdano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; al riguardo è esclusa ogni responsabilità a carico della Società.

2. La disciplina e la sicurezza del Porto sono di competenza dell'Autorità Marittima.

Art. 10 - Norme di comportamento

1. E' d'obbligo per gli utenti del porto turistico il rispetto delle seguenti norme di comportamento:

a) - VELOCITA' : la velocità delle unità nell'ambito dell'approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non dovrà superare quella stabilita con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;

b) - ABBANDONO : le unità lasciate in abbandono saranno rimosse d'ufficio con tutte le spese relative a carico dell'utente, secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4;

2. Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia, e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto.

3. La Direzione del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

4. Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà la Società con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

5. La Società rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

6. Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.

7. Tutte le unità all'ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

8. Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell'unità.

Art. 11 - Divieti

1. E' vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo.

2. E' vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, o perché l'imbarcazione lascia l'ormeggio e, comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari delle imbarcazioni prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le ore 22,00 di sera, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante il periodo giugno- settembre e nei giorni festivi e prefestivi.

3. E' vietato manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili.

4. E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.).

5. E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.

6. E' vietato accedere ai pontili ed al molo con cicli e motocicli, ad esclusione del personale di servizio.
7. E' vietato depositare batterie nell'area portuale ed al di fuori degli appositi contenitori.
8. E' vietato depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti.
9. In tutto lo specchio acqueo portuale è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di "tender".
10. In tutto l'ambito del porto turistico è vietato versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato "A" alla Legge n. 979/1982.
11. Parimenti è vietato, per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate o a secco nell'ambito del porto turistico l'impiego di prodotti che contengano taluna delle sostanze nocive, di cui sopra, o di altre sostanze non consentite e dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.
12. E' vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio od alate a secco fuori degli appositi spazi all'uopo destinati.
13. E' vietato l'uso delle pompe di sentina nello specchio acqueo del Porto.
14. E' vietato, nello specchio acqueo portuale, l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico in mare. L'Utente può utilizzare i locali igienici appositamente funzionanti a terra.

Art. 12 - Rumori molesti

1. In ambito portuale si fa applicazione di quanto al vigente Regolamento comunale in materia.
2. Eventuali deroghe possono essere concesse espressamente dall'ufficio comunale competente.

Art. 13 - Circolazione veicolare

1. La circolazione veicolare è disciplinata dall'ordinanza del Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure..
2. L'accesso principale al Porto è regolato con un sistema di controllo a sbarre gestito dalla Società.
3. Il controllo è esercitato dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Municipale.

Art. 14 - Attività commerciali e professionali

1. I natanti non possono mai costituire sede di attività commerciali e professionali.

Art. 15 - Norme antincendio e antinquinamento

1. La Società dispone di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento.
2. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni, l'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi;

- b) curare che le apparecchiature elettriche e radio-elettriche del proprio natante siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento;
 - c) eseguire il rifornimento di carburante soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
 - d) convenientemente aerare e strutturalmente separare dai locali destinati ad alloggi i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido;
 - e) mantenere gli estintori montati sulle unità nel numero prescritto dalle norme vigenti in materia ed in perfetto stato di funzionamento;
 - f) in caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine, sui pontili o nello specchio acqueo, assumere da parte dell'Utente responsabile tutti i provvedimenti più opportuni atti a limitare e contenere il danno, informando immediatamente la Direzione del Porto.
2. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, l'Utente deve provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle strutture interessate.
 3. I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in Porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e depositati nei cassonetti di raccolta depositati in Porto, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.
 4. I rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste, filtri olio usati e olii usati devono essere depositati nell'apposita "*isola ecologica*" posizionata in Porto.
 5. Le acque di sentina e le acque nere (per le unità dotate di depositi di accumulo) devono essere raccolte nell'apposito container posizionato nel Porto.
 6. Le emergenze antincendio sono regolamentate dall'apposita "Monografia antincendio" approvata dal Capo del Compartimento Marittimo in data 3/3/2006.

Art. 16 - Disciplina dei posti-barca destinati alle unità in transito

1. Le procedure per l'assegnazione dei posti-barca alle unità in transito sono stabilite con la Regolamentazione di cui al precedente art. 4.
2. Gli Utenti dei natanti in transito godono di tutti i servizi organizzati e, conseguentemente, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, in quanto applicabili, e al pagamento della relativa tariffa.

Art. 17 - Tariffe

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe debitamente approvate dal Comune.

Art. 18 - Responsabilità

1. L'utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni di leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sicurezza.

Art. 19 - Applicazione del Regolamento

1. La inosservanza - particolarmente grave e/o reiterata - delle norme del presente Regolamento comporta, a giudizio della Direzione del Porto, la revoca della assegnazione del posto barca.
2. Ad uguale sanzione del comma che precede, saranno sottoposti coloro che, nell'ambito del porto ed in relazione alla sua specifica utilizzazione, violino norme di legge o di regolamenti od ordinanze emesse dalla competente Autorità, sempre che la violazione venga accertata dalla autorità competente e non sia revocata e/o annullata dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 20 - Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni all' albo pretorio del Comune ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano l'esercizio e l'uso del Porto Turistico.
3. Copia del presente Regolamento è posta in visione negli uffici della Società aperti all'utenza.